



Comune di Adelfia



Comune di Capurso



Comune di Triggiano



Comune di Cellamare



Comune di Valenzano

Comune Capofila

Regolamento Unico per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali gestiti in forma singola e associata e per i criteri di compartecipazione degli utenti”.

Premessa

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia.

In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii.;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Puglia n. 19/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Puglia n.4 del 25/02/2010, art. 46;
- Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1154 del 4 agosto 2013;
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 2013 n.159;
- Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali – Piano Sociale di Zona 2014/2016, sottoscritta in data 11 dicembre 2013 dai Comuni di Triggiano (capofila), Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano.

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità'

Il presente Regolamento - approvato ai sensi dei rispettivi Statuti comunali - è adottato dai Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano facenti parte dell'Ambito Sociale 5, giusta convenzione sottoscritta per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari, al fine di:

- assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello territoriale;
- assicurare i livelli essenziali dei servizi alle persone in tutto l'Ambito;
- favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;

- uniformare criteri, requisiti e procedure per l'accesso ai servizi;
- uniformare i criteri per la compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi.

Ai fini del presente regolamento, per “Comune” e relative attribuzioni, si intende ciascuno dei sopra citati Comuni e relative attribuzioni.

Art. 2 - Materia e disciplina

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, i criteri e le modalità per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali gestiti in forma singola e associata, nonché i criteri per la compartecipazione degli utenti.

Art. 3 – Obiettivi dei servizi e degli interventi

Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge Quadro n. 328/2000 e dalla Legge Regionale n.19/2006, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;
- promuovere la progettualità verso le famiglie;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- promuovere la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantire interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a domanda individuale e alla erogazione di contributi economici alla persona e alla famiglia.

In particolare sono oggetto del presente Regolamento i servizi e gli interventi di seguito elencati:

1. *assegni economici per servizio civico* ai sensi dell'art. 10 e segg. attraverso forme di collaborazione con le Associazioni del territorio;
2. *contributi finalizzati* in favore di soggetti per i quali l'inserimento nel Servizio civico non è possibile o proficuo, ai sensi dell'art.18;
3. *interventi economici straordinari* ai sensi dell'art.19;
4. *contributi economici per la fruizione di servizi a ciclo diurno* ai sensi dell'art.20;
5. *contributi economici per il mantenimento a domicilio* di persone non autosufficienti ai sensi dell'art.21;
6. *servizi domiciliari* per persone anziane e persone con disabilità, fatte salve le norme previste dal Regolamento in vigore, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 07/03/2013, se non in contrasto con le presenti disposizioni ai sensi dell'art.22;
7. *servizio di trasporto socio riabilitativo* per persone con disabilità, fatte salve le norme previste dal Regolamento in vigore, approvato con deliberazione di C.I. n. 22 del 29/06/2011, se non in contrasto con le presenti disposizioni ai sensi dell'art.23;

8. *contributi economici per la fruizione di servizi residenziali a ciclo continuativo ai sensi dell'art.24.*

Tutti gli interventi da erogare dovranno essere inseriti nel programma d'aiuto definito dal Servizio Sociale Professionale in favore del nucleo beneficiario.

In casi eccezionali, documentati e valutati dal Servizio Sociale Professionale, le diverse forme di intervento potranno integrarsi.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento tutti i casi di prestazioni riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, quali ad esempio:

- i sussidi di carattere previdenziale e le agevolazioni economiche assistenziali, connesse a diritti soggettivi. Tra questi rientrano: l'integrazione al minimo della pensione, la maggiorazione sociale, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità, ecc.

Le modalità di erogazione e/o di accesso ai servizi contemplati nel presente Regolamento potranno subire modifiche o integrazioni attraverso appositi Disciplinari approvati dal Coordinamento Istituzionale.

Art. 5 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni oggetto del presente Regolamento le persone residenti nei Comuni dell'Ambito.

Per i soggetti di cui all'art.3 co.3 della L.r. n.19/06, nonché per tutti gli interventi indifferibili, il Comune tenuto a garantire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari è quello nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge regionale 19/06, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui al presente regolamento:

- i soggetti in condizione di povertà o con reddito insufficiente;
- i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, l'eventuale onere economico è a carico del Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 L. n.328/00.

Art. 6 - Stato di bisogno

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente Regolamento.

Viene definito a seguito di valutazione socio economica e familiare da parte del Servizio Sociale Professionale e sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- ^ insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- ^ incapacità totale o parziale del nucleo familiare a provvedere alle proprie necessità o all'accesso a servizi socio educativi, di cura, di sollievo e di conciliazione;
- ^ sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- ^ esistenza di gravi circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

Il **limite massimo** di valore ISEE in corso di validità, come specificato nel successivo art. 7, per l'accesso ai benefici di cui al presente Regolamento *corrisponde all'importo dell'integrazione al trattamento minimo stabilito annualmente dall'INPS.*

Sono esclusi da tale limite tutti gli interventi per i quali il presente Regolamento prevede specifici limiti di accesso.

Art. 7 - Valutazione della situazione economica

Ai fini dell'accesso alle prestazioni, la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni del nucleo familiare di appartenenza ed utilizzando lo stesso sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) disciplinato dal DPCM n. 159/2013.

Nella definizione dell'intervento il Servizio Sociale Professionale dovrà tener conto anche di eventuali redditi (rimborso arretrati pensione, indennità, ecc.) non rientrati nell'ISEE in corso di validità, che potrebbero soddisfare il bisogno manifestato.

Per i servizi continuativi (domiciliari, a ciclo diurno, residenziali), la situazione economica dovrà essere valutata annualmente entro giugno di ciascun anno sulla base dell'ISEE in corso di validità.

La mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del DPCM n. 159/2013, nei tempi stabiliti dal Servizio, comporta il pagamento totale del costo del servizio e/o la non ammissione al beneficio e ai servizi di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente Regolamento per la valutazione dell'accesso e del bisogno, si considera il nucleo familiare come definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013.

Art. 9 - Altre fonti di erogazione.

Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi erogati da altri Enti, il cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso.

A titolo di esempio, si fa riferimento ai contributi del Fondo Nazionale Integrazione Canoni di Locazione (Legge 431/1998), Assegno di Maternità e Nucleo Familiare (legge 448/1998), assegno di cura, Buoni Servizio, ecc.

L'erogazione di contributi economici di cui al presente Regolamento sarà, pertanto, subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici, compatibilmente alle necessità del caso.

TITOLO SECONDO: AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO

CAPITOLO I - SERVIZIO CIVICO

Art. 10 - Obiettivi del servizio

Alla persona in stato di bisogno sarà garantito un assegno economico nell'ambito di un programma d'aiuto che veda la persona stessa impegnata in una attività di servizio civico.

Il servizio civico è inteso quale attività socialmente utile, temporanea, volta al pubblico interesse con le caratteristiche della volontarietà e flessibilità e finalizzata all'inclusione sociale del soggetto in difficoltà.

La gestione delle attività socialmente utili, individuate dai singoli Comuni, sarà affidata, attraverso apposito atto di convenzione, ad Associazioni operanti nel proprio territorio o nel territorio dell'Ambito, individuate con Avviso Pubblico.

I singoli Comuni individueranno i soggetti da inserire nelle attività di Servizio Civico, attraverso una apposita graduatoria stilata dal Servizio Sociale Comunale.

I soggetti individuati saranno segnalati alle Associazioni convenzionate tenendo conto del programma d'aiuto definito e dell'attività di servizio civico più rispondente.

L'Amministrazione comunale dovrà considerare il servizio civico quale forma di intervento economico **prioritaria** rispetto alle altre forme di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

Queste ultime forme di intervento sono da ritenersi residuali ed erogabili soltanto in favore dei cittadini per i quali il Servizio Sociale Professionale valuta non possibile o proficuo l'inserimento nelle attività di servizio civico.

Art. 11 - Beneficiari

Possono essere inseriti nelle attività di servizio civico uomini e donne di età superiore ai 18 anni residenti nei Comuni dell'Ambito sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, che siano privi di occupazione e che necessitano di un programma di inclusione sociale, purchè non si trovino nelle seguenti condizioni:

- in possesso di patrimonio mobiliare (come da attestazione ISEE in corso di validità) di entità superiore ad € 3.000,00;

- destinatari di redditi, quali pensioni e/o indennità, arretrati delle stesse, ecc., non rientrati nell'ISEE in corso di validità, che potrebbero soddisfare il bisogno economico manifestato.

Per ogni nucleo familiare potrà essere inserito nelle attività soltanto un componente, *prioritariamente* il capofamiglia. Sarà cura del Servizio Sociale individuare, sulla base della conoscenza del nucleo familiare, il componente che potrebbe trarre maggiore vantaggio dall'inserimento nelle attività del servizio civico (reinserimento sociale, ecc.).

Art. 12 - Modalità di presentazione della domanda di assegno economico

Le domande per l'attribuzione dell'assegno dovranno essere presentate, in base ai termini fissati dal Comune, da parte del capofamiglia o, in caso di impossibilità, da altro componente adulto del nucleo e corredate dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;
2. Autocertificazione con cui l'interessato dichiara:
 - ✧ la composizione del nucleo familiare, l'eventuale occupazione di ciascun componente e la residenza nel Comune;
 - ✧ l'eventuale invalidità civile inferiore al 74%;
 - ✧ la situazione che possa essere riconosciuta di particolare svantaggio psico-sociale.

Il Servizio Sociale si riserva di richiedere documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Per "**situazione di particolare svantaggio psico-sociale**" è da intendersi tutte quelle situazioni socio economiche e sanitarie gravi, connesse, per esempio, a detenzione, arresti domiciliari, separazioni, malattia grave, monogenitorialità, ecc., che compromettono l'equilibrio familiare.

La situazione di che trattasi deve essere riconosciuta dal Servizio Sociale Professionale con apposita e motivata relazione.

Art. 13 - Graduatoria

A seguito della presentazione delle istanze, l'Ufficio Servizi Sociali redigerà, secondo i termini fissati dal Comune, un'apposita graduatoria, attenendosi ai seguenti criteri:

1. Reddito familiare (ISEE) non superiore al *limite massimo* di cui all'art. 6, così come aggiornato annualmente:

da zero a € 1.000,00	punti 30
da € 1.000,01 a € 2.000,00	punti 20
da € 2.000,01 a € 3.000,00	punti 10
da € 3.000,01 a € 4.500,00	punti 5
da € 4.500,01 al <i>limite massimo</i> di cui art.6	punti 0

2. Invalidità civile di uno o più componenti il nucleo inferiore al 74% punti 10

3.	Situazioni di particolare svantaggio psico-sociale	punti 40
4.	Presenza di almeno due figli minori	punti 20

Ai fini della formulazione della graduatoria, si stabiliscono i seguenti criteri di precedenza:

- ♣ non aver precedentemente beneficiato dell'assegno economico di cui al presente articolo
- ♣ numero di figli minorenni
- ♣ numero di figli inseriti nel circuito formativo
- ♣ numero dei componenti familiari
- ♣ maggiore età del richiedente.

Art. 14 - Aree di attività

I cittadini avviati al servizio civico verranno coinvolti in ambito comunale nelle attività sociali di vigilanza, di supporto e di assistenza che comunque non richiedano competenze professionali specifiche.

Dette attività saranno svolte preferibilmente nelle seguenti aree:

- strutture pubbliche e servizi di pubblica utilità
- verde pubblico
- persone disabili, anziani, minori e persone in situazioni di svantaggio socio culturale.

Art. 15 – Durata e ammontare dell'intervento

Gli utenti beneficeranno di un assegno economico mensile nella misura minima di € 350,00 o, nel caso di nuclei con un figlio minore, di € 400,00, nonché con due o più figli minori di € 450,00, e per un periodo massimo di sei mesi nell'arco temporale di dodici mesi.

L'impegno mensile per aver diritto all'assegno economico sarà fissato dal Comune e, comunque, dovrà essere non superiore a 120 ore.

Tale impegno sarà disciplinato in un patto individuale sottoscritto tra il beneficiario, il Comune e l'Associazione.

In caso di assenza giustificata e/o malattia, l'assegno relativo alla mensilità in corso sarà erogato a completamento dell'impegno assunto dall'interessato e, comunque, entro il mese successivo al semestre di svolgimento delle attività di servizio civico a cui è stato ammesso, salva cessazione delle stesse per conclusione della convenzione con l'Associazione e/o salva diversa prescrizione indicata nel patto individuale di cui sopra.

Art. 16 – Decadenza dal servizio

In caso di rinuncia o rifiuto a svolgere l'attività di servizio civico o in caso di non presentazione il giorno indicato per iniziare l'attività, comunque senza un valido e giustificato motivo, il beneficiario decade dal beneficio, nè avrà accesso ad altri contributi socio assistenziali comunali per almeno dodici mesi.

Il beneficiario, inoltre, decade dal servizio nei seguenti casi:

- dopo la terza assenza ingiustificata;

- in caso di comportamento non conforme al patto individuale sottoscritto (non corretto svolgimento compiti assegnati, non rispetto delle regole dell'attività e delle persone, mancata cura responsabile degli ambienti e delle attrezzature, comportamento non rispettoso del senso civico, ecc);

su segnalazione dell'Associazione o a seguito di verifiche delle attività da parte del Comune.

Art. 17– Spese di gestione

L'Amministrazione Comunale riconoscerà alle Associazioni, che collaboreranno nella organizzazione e nella gestione delle attività di servizio civico, il rimborso delle spese relative a:

- assicurazione dei soggetti beneficiari dell'assegno economico sia contro gli infortuni che dovessero subire durante l'attività, sia per la responsabilità civile verso terzi;
- organizzazione e amministrazione.

Il rimborso delle predette spese avverrà preferibilmente con cadenza bimestrale, previa presentazione da parte dell'Associazione al Comune di apposita *relazione* relativa a:

1. attività svolte, anche con riferimento ai singoli volontari impegnati,
2. spese sostenute e documentate.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività od a causa di essa.

CAPITOLO II - CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI E STRAORDINARI

Art. 18 – Contributo finalizzato

Il Comune, qualora non sia possibile attuare percorsi di inserimento nell'ambito del Servizio Civico, potrà provvedere al superamento dello stato di disagio del cittadino attraverso l'erogazione di contributi economici diretti o indiretti finalizzati all'accesso ai servizi o all'attuazione di iniziative a carattere psico-sociale.

Si indicano, in linea di massima, i servizi per i quali è ammesso il contributo:

- asilo nido;
- scuola materna paritaria privata;
- recupero scolastico;
- attività di tempo libero;
- attività sportiva;
- servizi scolastici (acquisto materiale/attrezzature e sostegno alle attività);
- attività extra scolastiche;
- mensa;
- trasporto;
- formazione professionale;
- acquisto beni di prima necessità per minori ed in particolare per la prima infanzia;
- aiuto domiciliare;
- spese sanitarie.

Tra i contributi finalizzati sono da considerare le esenzioni o le riduzioni ticket sui servizi a domanda individuale garantiti dal Comune (mensa scolastica, scuolabus, soggiorni climatici, ecc.).

Il *contributo finalizzato* di cui al presente articolo, su proposta del Servizio Sociale Professionale, può essere concesso soltanto in favore degli utenti per i quali si ritiene non possibile o proficuo l'inserimento nelle attività di servizio civico, come indicato nel citato art. 10.

Il contributo avrà prioritariamente le seguenti finalità:

- favorire l'occupazione e la formazione professionale dei componenti il nucleo in età lavorativa;
- sostenere le responsabilità genitoriali;
- sostenere il lavoro di cura dei componenti fragili;
- conciliare i tempi di cura e di lavoro.

Il contributo sarà erogato previa predisposizione da parte del Servizio sociale Professionale di un **progetto individualizzato** sottoscritto dall'utente ed indicante in particolare finalità, ammontare del contributo, tempi e modalità degli interventi e delle verifiche, documentazione comprovante la spesa sostenuta da parte dell'utente, ecc.

Il contributo, anche se relativo a più servizi, non dovrà superare la misura massima mensile di € 200,00 e potrà essere erogato per un periodo stabilito dal **progetto** e, comunque, coerente con la tipologia del/i servizio/i erogato/i.

Sarà cura del Servizio Sociale Professionale effettuare verifiche periodiche sull'andamento del progetto individualizzato.

A conclusione del progetto, lo stesso potrà essere rinnovato, con gli eventuali aggiornamenti, qualora venga rilevata da parte del Servizio Sociale Professionale la necessità di continuare a sostenere il nucleo e, comunque, in presenza delle condizioni di ammissibilità al contributo di cui al presente articolo.

In casi gravi ed eccezionali, al fine di evitare situazioni di pregiudizio a danno di soggetti fragili all'interno del nucleo familiare interessato ovvero interventi più onerosi per l'Amministrazione Comunale (istituzionalizzazioni improprie, ecc.) il contributo, su proposta del Servizio Sociale Professionale, potrà essere elevato ad un massimo di € 300,00 mensili.

Art. 19 – Interventi economici per necessità di carattere straordinario

E' prevista la possibilità di erogare *contributi straordinari* ed eccezionali "una tantum" a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare, a fronte di una motivata relazione del Servizio Sociale Professionale e di idonea documentazione.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali debitamente documentate:

- gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N., nonché da polizze assicurative;
- eventi fortemente dannosi sul profilo psico- fisico ed economico che incidono sulle condizioni di vita del nucleo familiare e compromettono in modo significativo la tutela dei minori e

dei componenti fragili (perdita della fonte di sostentamento familiare, perdita delle attrezzature di lavoro, diffida sospensione utenze domestiche, grave rischio di perdita dell'abitazione, ecc.).

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente: reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa preventivata e/o sostenuta e documentata. Non potrà, inoltre, essere superiore all'importo massimo di € 2.500,00 annui, anche in caso di interventi per eventi diversi nell'arco di dodici mesi.

TITOLO TERZO: INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

CAPITOLO I - INTERVENTI PER SERVIZI DIURNI, DOMICILIARI E RESIDENZIALI

Art. 20 - Interventi per la fruizione di servizi a ciclo diurno

Possono essere erogati contributi per la fruizione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a ciclo diurno, come da Reg.Reg. 04/07, al fine di:

- promuovere e garantire il benessere e la cura delle persone con disabilità e/o non autosufficienza;
- sostenerne il carico di cura familiare;
- conciliare i tempi di cura e di lavoro.

Per la fruizione dei **servizi a ciclo diurno** in questione l'ISEE è requisito di accesso e criterio per la compartecipazione al servizio.

Relativamente ai **servizi a ciclo diurno socio sanitari (artt. 60, 60/ter, ecc.)** per i richiedenti con ISEE, in corso di validità, inferiore a € 15.000, la tariffa è corrisposta attraverso il pagamento da parte degli stessi all'unità di offerta di:

- una **quota fissa giornaliera** pari a € 12,00 (per 8 ore di servizio al giorno)¹;
- una **quota variabile aggiuntiva** determinata in base al valore dall'attestazione ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, determinata come di seguito dettagliato:

Fasce valore ISEE	Quota di compartecipazione giornaliera (n. 8 ore servizio) a carico del beneficiario
da € 0,00 a € 2.000,00	€ 12,00
da € 2.000,01 a € 7.500,00	€ 12,00 + 25% del valore residuo della tariffa
da € 7.500,01 a € 10.000,00	€ 12,00 + 50% del valore residuo della tariffa
da € 10.000,01 a € 14.999,99	€ 12,00 + 80% del valore residuo della tariffa
da € 15.000,00	100% della tariffa

¹ per 6 ore di servizio al giorno, la quota fissa giornaliera è pari a € 9,00;
per 4 ore di servizio al giorno, la quota fissa giornaliera è pari a € 6,00.

La rimanente quota della tariffa determinata sulla base dell'articolazione oraria giornaliera autorizzata (n. 8, n. 6, n. 4 ore di servizio) è carico del Comune di residenza nel rispetto degli equilibri di bilancio e accertata l'impossibilità per il richiedente di poter accedere ai Buoni servizio regionali o ad altre fonti di finanziamento.

Detta quota di compartecipazione sarà aggiornata a giugno di ciascun anno.

La mancata richiesta di accesso ai Buoni servizio regionali o ad altre fonti di finanziamento, seppur in presenza delle condizioni previste, sarà motivo pertanto di esclusione dalla compartecipazione comunale di cui al comma precedente.

La liquidazione del contributo da parte del Comune avverrà previo accertamento dell'avvenuto pagamento della quota di compartecipazione a carico del beneficiario per il medesimo periodo.

L'eventuale onere economico decorre dalla data di autorizzazione del Direttore del Distretto Socio Sanitario competente territorialmente a seguito di seduta di UVM, salvo quanto definito dal Disciplinare di cui al comma successivo.

Il Coordinamento Istituzionale definirà con apposito Disciplinare e previe intese con il Distretto Socio Sanitario territorialmente competente anche le modalità di raccordo e di integrazione degli interventi di cui al presente articolo con le misure attinenti i Buoni servizio o altre fonti di finanziamento.

Relativamente ai **servizi a ciclo diurno socio assistenziali (artt. 68-105-106, ecc)**, per i richiedenti con ISEE inferiore a € 15.000, la tariffa è corrisposta attraverso il pagamento da parte degli stessi di:

- una **quota fissa giornaliera** pari a € 8,00² (per 8 ore di servizio al giorno o in caso di applicazione di tariffa unica) uguale per tutti i beneficiari;
- una **quota variabile aggiuntiva** determinata in base al valore dall'attestazione ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, determinata come di seguito dettagliato:

Fasce valore ISEE	Quota di compartecipazione giornaliera (n. 8 ore servizio) a carico del beneficiario
da € 0,00 a € 2.000,00	€ 8,00
Da € 2.000,01 a € 7.500,00	€ 8,00 + 25% del valore residuo della tariffa
da € 7.500,01 a € 10.000,00	€ 8,00 + 50% del valore residuo della tariffa
da € 10.000,01 a € 14.999,99	€ 8,00 + 80% del valore residuo della tariffa
da € 15.000,00	100% della tariffa

² Per 6 ore di servizio al giorno, la quota fissa giornaliera è pari a € 6,00;
per 4 ore di servizio al giorno, la quota fissa giornaliera è pari a € 4,00.

La rimanente quota della tariffa è carico del Comune di residenza nel rispetto degli equilibri di bilancio e accertata l'impossibilità per il richiedente di poter accedere ai Buoni servizio regionali o ad altre fonti di finanziamento.

Detta quota di compartecipazione sarà aggiornata a giugno di ciascun anno.

La mancata richiesta di accesso ai Buoni servizio regionali o ad altre fonti di finanziamento, seppur in presenza delle condizioni previste, sarà motivo pertanto di esclusione dalla compartecipazione comunale di cui al comma precedente.

La liquidazione del contributo da parte del Comune avverrà previo accertamento dell'avvenuto pagamento della quota di compartecipazione a carico del beneficiario per il medesimo periodo.

Art. 21 - Contributi economici per il mantenimento di persone non autosufficienti al domicilio

Il Comune eroga contributi economici al fine di favorire il mantenimento delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio, evitando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali e garantendo una migliore qualità della vita in situazioni di particolare fragilità sociale.

Possono accedere al contributo i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni e presenza di una patologia invalidante, certificata da Commissione di Invalidità o da medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale;
- assenza di parenti tenuti agli obblighi/presenza di parenti tenuti agli obblighi impossibilitati e/o incapaci a garantire adeguata assistenza;
- esigenza di interventi domiciliari assistenziali continuativi.

Il contributo potrà essere riconosciuto anche a quelle persone che, pur in assenza di patologia invalidante certificata, vivono in contesti fortemente deprivati, sono ad elevato rischio di istituzionalizzazione impropria e sono privi di risorse personali e familiari utili per un progetto di emancipazione dal bisogno (insufficienti mentali, senza fissa dimora, persone non collocabili al lavoro, ecc.).

Il contributo sarà erogato previa predisposizione da parte del Servizio sociale Professionale di un **progetto individualizzato** sottoscritto dall'utente ed indicante in particolare finalità, ammontare del contributo, tempi e modalità degli interventi e delle verifiche, ecc.

L'entità del contributo non può superare l'importo di € 200,00 mensili.

Il contributo viene sospeso in caso di ricovero.

Art. 22 – Criteri di accesso e di compartecipazione per la fruizione di servizi domiciliari per persone anziane e/o con disabilità.

A modifica di quanto stabilito dal succitato Regolamento approvato con deliberazione di C.I. n. 13 del 07/03/2013 per i servizi domiciliari (SAD art. 87 e ADI art. 88) per persone anziane e/o con disabilità, si definisce quanto segue:

- la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 7.500,00;
- la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere il 50% del costo del servizio è fissata in € 40.000,00.

La quota di compartecipazione (Comp) al costo del servizio è determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Comp} = \frac{50\% \text{ costo orario del servizio} \times \text{ISEE}}{\text{soglia massima}}$$

Comp = quota di compartecipazione

costo orario= 50% del costo complessivo orario del servizio effettivamente sostenuto dall'Ambito

soglia massima= € 40.000,00

In caso di ammissione al servizio di più componenti dello stesso nucleo familiare, la quota di compartecipazione è determinata in rapporto alla condizione di ciascun componente con una riduzione del 30% sulla compartecipazione complessiva dovuta.

L'aggiornamento della quota di compartecipazione al servizio dovrà avvenire a giugno di ciascun anno.

Ai fini della compartecipazione, si dovrà stabilire su base annua per ciascun utente:

- il numero di ore di servizio sostenibile economicamente (*quota di salvaguardia*)
- l'eventuale eccedenza di ore di servizio necessarie da garantire gratuitamente all'utente secondo il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), qualora superiori a n. 60 ore.

Detto limite potrà essere modificato con apposito Disciplinare in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

La *quota di salvaguardia* si determina come di seguito dettagliato:

ISEE richiedente – soglia minima di esenzione / costo orario compartecipazione servizio = n. ore di servizio su base annua sostenibili economicamente dall'utente.

Fermo restando le modalità di accesso stabilite nel citato Regolamento in vigore approvato con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n.13 del 07/03/2013, relativamente alle persone in condizione di non autosufficienza grave con particolare riferimento agli anziani ultrasessantacinquenni, l'Ufficio di Piano, in presenza di ore di servizio disponibili per il servizio SAD, potrà accogliere ulteriori domande anche attraverso *procedura a sportello* e previa valutazione del Servizio Sociale Professionale o, ove previsto, dell'UVM.

Art. 23 – Servizio Trasporto socio-riabilitativo per persone con disabilità.

A modifica di quanto stabilito dal Regolamento, approvato con deliberazione di C.I. n. 22 del 29/06/2011, relativo al servizio trasporto ai fini socio-riabilitativi per persone con disabilità, si definisce quanto segue.

L'Ambito garantirà il servizio, per quanto di competenza, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili con la programmazione sociale approvata e attraverso *procedura a sportello*.

Possono usufruire del servizio di che trattasi le persone residenti nei cinque Comuni dell'Ambito con i seguenti requisiti:

1. handicap in **“situazione di gravità”** (ex art.3 comma 3 legge 104/92);
2. impossibilitati a provvedere autonomamente o attraverso familiari/conviventi al trasferimento presso la struttura e/o con necessità di trasporto assistito (uso di carrozzina, ecc.);
3. con attestazione ISEE (DPCM n.159/2013) in corso di validità di valore inferiore a € 15.000,00.

I richiedenti per avere accesso al servizio devono essere, altresì, autorizzati dalla ASL alla frequenza di:

- a) centri di riabilitazione pubblici o accreditati e contrattualizzati con la ASL;
- b) servizi a ciclo diurno socio sanitari (artt. 60, 60/ter, R.R.n.4/2007 e s.s.m.i.i.).

Annualmente il Coordinamento Istituzionale definirà sulla base delle risorse disponibili per la programmazione di Ambito il fondo complessivo da destinare al servizio di che trattasi e la quota (percentuale sul costo del servizio) di competenza dell'Ambito.

L'utente non in possesso dei su menzionati requisiti corrisponderà interamente la quota sociale.

Detta quota sarà a carico dell'utente anche nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie di Ambito per il servizio in questione.

L'Ambito non si farà carico della spesa del servizio nel caso in cui l'utente si trovi nelle condizioni per accedere al riconoscimento della quota sociale del trasporto prevista dai “Buoni Servizio Regionali” per le strutture semiresidenziali.

Ai fini della definizione dei rapporti con l'ASL, relativamente all'organizzazione e gestione, alle modalità di accesso, alla modulistica e a quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio, l'Udp avrà cura di sottoscrivere apposite intese con l'ASL stessa.

Art. 24 – Interventi per la fruizione di servizi residenziali a ciclo continuativo

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana, diversamente abile o in situazione di forte disagio non più assistibile presso il proprio domicilio.

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, ecc.

Sono esclusi gli interventi indifferibili in favore di minori soggetti all'Autorità Giudiziaria e di donne vittime di violenza e maltrattamento.

L'accesso al contributo per la fruizione di **servizi residenziali a carattere socio assistenziale** è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:

- sussistenza di gravi e documentate problematiche personali, familiari e sociali che impediscono la permanenza a domicilio del soggetto anche con il supporto di altri servizi/risorse territoriali (assistenza domiciliare, centri diurni, vicinato, ecc.);

- idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
- possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate;
- situazione economica familiare insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta per il ricovero.

L'accesso ai **servizi residenziali a carattere socio-sanitario** (RSSA, RSA, ecc.) è autorizzato, a seguito di positiva valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), dal Direttore del Distretto Socio Sanitario. Nel provvedimento di autorizzazione vengono indicati, tra l'altro, gli impegni economici relativi alla quota sanitaria e sociale.

Per la fruizione di servizi di cui al presente articolo, l'ISEE come disciplinato dal DPCM n.159/2013, in corso di validità, è criterio di accesso al contributo.

La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio/quota sociale è come di seguito specificato:

- € 13.000,00 in caso di anziano/disabile solo (nel nucleo familiare);
- € 16.000,00 in caso di anziano/disabile inserito in un nucleo familiare con più componenti (coniuge, figli minori e/o disabili) il cui ISEE sia stato calcolato in riferimento al "nucleo ristretto", così come determinato dall'art. 6 del DPCM n.159/2013.

Per i richiedenti con ISEE inferiore alle predette soglie, i Comuni provvedono ad integrare la quota sociale della retta nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La compartecipazione (dell'ente) al costo dei servizi residenziali in questione per utenti non autosufficienti è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.

Nella determinazione della predetta compartecipazione si dovrà tener conto della reale disponibilità economica del soggetto beneficiario, ovvero del nucleo considerato ai fini della determinazione del valore ISEE dichiarato (redditi percepiti mensilmente da pensioni, redditi percepiti da patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare superiore alla franchigia prevista dalla normativa vigente, ecc.) e di una quota mensile da garantire all'utente in misura non inferiore ad € 150,00 per spese strettamente personali, comunque integrabile per eventuali gravi e documentate necessità (farmaci non coperti dal SSN, ecc).

Nel caso in cui il valore ISEE è determinato prevalentemente da patrimonio immobiliare che non produce reddito e non è alienabile nell'immediato, il Comune per situazione di particolare gravità e per un periodo non superiore a diciotto mesi potrà anticipare l'integrazione della retta, che sarà recuperata non appena l'interessato o suo rappresentante legale provvederà all'alienazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare. Detta anticipazione potrà essere autorizzata previo impegno sottoscritto dal richiedente o suo rappresentante legale a corrispondere gli importi anticipati dal Comune anche in caso di decesso del beneficiario.

Oltre il precitato periodo di diciotto mesi, l'utente si farà carico dell'intero costo del servizio.

La quota di compartecipazione sarà aggiornata a giugno di ciascun anno.

Ai fini della definizione dei rapporti con l'ASL, relativamente all'organizzazione e gestione, alle modalità di accesso, alla modulistica e a quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio, l'Udp avrà cura di sottoscrivere apposite intese con l'ASL stessa.

Art. 25 - Situazioni di urgenza

Per situazioni di urgenza, sia in caso di inserimento in servizi residenziali a ciclo continuativo che in servizi a ciclo diurno e/o domiciliari, in attesa di documentazione attinente la condizione economica ISEE, il Comune anticiperà il costo totale del servizio per 30 giorni, decorsi i quali, qualora l'utente non avrà prodotto l'attestazione ISEE, lo stesso dovrà farsi carico del costo totale del servizio.

Tale termine potrà essere prorogato per ulteriori 60 giorni nei casi di particolare complessità (nomina amministratore di sostegno, ecc.) su valutazione del Servizio Sociale professionale.

Il Comune provvederà, comunque, mediante azione di rivalsa al recupero degli importi anticipati.

TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 26 - Modalità' di presentazione delle richieste di intervento

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'utente o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso gli Uffici Servizi Sociali, gli sportelli della Porta Unica di Accesso e/o i siti Istituzionali.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CSM, Consulteri ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire un'aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Art. 27 - Istruttoria della domanda

La concessione dell'intervento è disposta con atto di determinazione del Responsabile del Settore, previa relazione da parte dell'Assistente Sociale.

Qualora si rilevino contrasti tra la situazione economica dichiarata e quella accertata, si provvederà al rigetto dell'istanza ed alla segnalazione alle Autorità Competenti.

Art. 28 - Controlli

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.11 - comma 6 del DPCM 159/2013, si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante

avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'art 71 del DPR 445/2000 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 29 - Modalità di erogazione

I contributi finalizzati o straordinari di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sono erogati di regola, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato/rappresentante legale.

Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, si procederà alla decadenza del beneficio.

In caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie o ad utilizzare il beneficio per gli scopi per i quali è stato assegnato, il Comune disporrà la liquidazione, salvo la possibilità di attivare gli istituti di tutela previsti dalla legge, direttamente al soggetto creditore del beneficiario (ed es. spese di locazione, rette per fruizione servizi, spese di natura sanitaria non coperte dal SSN, materiale didattico, ecc.).

Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Coordinamento Istituzionale, ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione.

Per i servizi a valenza associata il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune capofila.

Il presente Regolamento abroga il "Regolamento per la concessione di benefici economici", approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 26 del 26.09.07 e successivamente dal Consiglio Comunale di ciascun Comune dell'Ambito.

Sono abrogate, inoltre, tutte le disposizioni previste da Regolamenti Comunali e/o di Ambito in vigore, qualora in contrasto con le norme contenute nel presente articolato.

Tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento saranno garantiti dal Comune compatibilmente con le risorse finanziarie previste nel proprio Bilancio.

In caso di Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) in corso di validità per i servizi domiciliari, a ciclo diurno e residenziali, l'aggiornamento dell'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio stesso per l'anno in corso decorrerà dal 60° giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.